




Città di Villa San Giovanni

(prov. Reggio Calabria)

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

REGOLAMENTO COMUNALE STAZIONI RADIO BASE

DELIBERAZIONE DEL C.C. NR.55 DEL 28.11.2013



INDICE

- Art. 1) Principali riferimenti normativi;
- Art. 2) Finalità ed obiettivi del Regolamento;
- Art. 3) Principi generali;
- Art. 4) Definizioni ed Abbreviazioni;
- Art. 5) Tipologie di impianti;
- Art. 6) Piano di localizzazione degli impianti. Procedure di valutazione;
- Art. 7) Gruppo di Valutazione;
- Art. 8) Criteri per la localizzazione degli impianti. Aree sensibili;
- Art. 9) Catasto Comunale degli impianti;
- Art. 10) Procedure autorizzative;
- Art. 11) Modalità per l'installazione dei singoli impianti;
- Art. 12) Documentazione tecnica necessaria al fine del rilascio del titolo autorizzativo;
- Art. 13) Attestazione di conformità e comunicazione di entrata in esercizio;
- Art. 14) Modifiche agli impianti;
- Art. 15) Rimozione degli impianti in disuso;
- Art. 16) Azioni di risanamento;
- Art. 17) Funzioni di vigilanza e controllo;
- Art. 18) Sanzioni;
- Art. 19) Partecipazione ed informazione;
- Art. 20) Entrata in vigore e Disposizioni transitorie.

Art. 1

Principali riferimenti normativi

- *L. n. 36 del 22.02.2001 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", articolo 8, comma 6;*
- *D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali" articolo 23;*
- *D.M. n. 381 del 10.09.1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana";*
- *D.P.C.M. 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz";*
- *D.Lgs n. 259 del 01.08.2003 "Codice delle Comunicazioni elettroniche", il quale, tra l'altro dispone, all'articolo 87, comma 1, che l'installazione di stazioni base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS viene autorizzata dagli Enti locali;*
- *Artt. 114 e 117 Costituzione e relative disposizioni attuative di cui alla L. 05.06.2003, n. 131 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;*
- *D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.*

Art. 2

Finalità ed obiettivi del Regolamento

1. Il presente Regolamento, deliberato ai sensi dall'*art. 8, comma 6, L. n. 36 del 22.02.2001 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, disciplina, nel rispetto delle norme sovraordinate e presupposte, le caratteristiche, la localizzazione e distribuzione, le modalità di rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni, l'installazione, le modifiche e la gestione, su tutto il territorio comunale di Villa San Giovanni, delle infrastrutture di comunicazione elettronica per gli impianti di telefonia mobile.
2. Per mezzo del presente Regolamento, il Comune di Villa San Giovanni mira a:
 - a) tutelare la salute umana, l'ambiente ed il paesaggio nella loro qualità beni di rango primario costituzionalmente protetti;
 - b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, attraverso una pianificazione territoriale degli stessi, anche al fine di minimizzare

L'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici ed. al contempo, assicurare ai gestori la copertura del servizio:

- c) disciplinare le modalità di rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni relative all'installazione, all'esercizio, alle modifiche e alla gestione degli impianti di telefonia mobile;
- d) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale, in attuazione del principio della cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, mediante la minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, all'interno dei limiti nazionali vigenti, con particolare riferimento ad aree di pertinenza di strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche e similari, anche per mezzo dell'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o su aree comuni;
- e) conoscere la situazione generale relativa al livello di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- f) garantire una partecipazione consapevole dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.

Art. 3

Principi generali

1. L'autorizzazione per l'installazione degli impianti oggetto del presente Regolamento e di altri servizi similari può essere consentita purché vengano rispettate le superiori esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, dei monumenti e delle aree archeologiche, oltre che la normativa statale sugli impianti ricetrasmittenti, impiegando la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della presentazione della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 4

Definizioni ed Abbreviazioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per quanto non specificato, si fa riferimento alle definizioni contemplate all'art. 3 della L. n. 36/2001 ed all'art. 1 del D.Lgs. n. 259/2003 ed, in particolare, si intendono per:
 - a) impianto per telefonia mobile o stazione radio base (S.R.B.) è la stazione radio di terra permanente o temporanea del servizio di telefonia mobile, destinata ad

collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;

b) microcella: Stazione Radio Base caratterizzata da antenne di piccole dimensioni con potenze comprese tra 1- 5 W, con area di copertura tra 100 - 500 m e quota d'installazione compresa tra 3,5 - 7 m. Tali apparati possono essere di tipo omnidirezionale, direttivo, *single band*, *dual band*;

c) infrastrutture dell'impianto radioelettrico: manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall'eventuale sistema di condizionamento d'aria. Il sistema di antenne può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio di sostegno;

d) modifica di una stazione radioelettrica: aumento della potenza e/o modifica delle frequenze di trasmissione autorizzate, variazione della disposizione spaziale delle antenne, relativamente a stazioni già installate e dotate di regolare titolo abilitativo edilizio;

e) unità di misura e grandezze fisiche: quelle definite nell'*Allegato A* al *D.P.C.M. 08.07.2003*;

f) c.e.m.: campo elettromagnetico;

g) soggetto avente titolo: il concessionario, il gestore, il licenziatario o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze;

h) esposizione: ogni tipo di esposizione di una persona ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

i) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'*art 1, comma 1, lett. a), L. 36/2001*;

j) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'*art 1 c.1 lettere b) e c), L. 36/2001*. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;

2 Obiettivi di qualità:

a) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- b) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- c) risanamento/ adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 5

Tipologie di impianti

1. Rientrano nell'ambito del presente Regolamento gli impianti fissi per telefonia cellulare (cd. Stazioni radio-basi) e similari oltre le relative pertinenze e strutture accessorie.

Art. 6

Piano di localizzazione degli impianti. Procedure di valutazione.

1. I gestori concessionari delle società interessate alla installazione dei propri impianti di telefonia mobile devono presentare al Comune di Villa San Giovanni, con cadenza annuale ed entro il 31 Marzo di ogni anno, un programma di massima di sviluppo della propria rete sul territorio comunale.
2. Tale programma deve essere preventivamente approvato dal Comune e dovrà essere corredato della seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica con l'illustrazione dei criteri adoperati per la redazione del programma;
 - b) descrizione del programma con l'indicazione, per ogni postazione, dei seguenti dati:
 - planimetria con il posizionamento degli impianti già esistenti;
 - planimetria con il posizionamento degli impianti programmati;
 - planimetria della zona su estratti catastali ed aerofotogrammetrie in scala 1:2000;
 - disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti);
 - indicazione degli edifici visibilmente adibiti a scuole, ospedali, case di cura, parchi-gioco, spazi adibiti all'infanzia prossimi all'impianto secondo le indicazioni del successivo art. 12, comma 1, lett. i), sub. III del presente Regolamento;
 - documentazione tecnica di cui al successivo art. 12;
 - c) relazione descrittiva che evidenzii le motivazioni, le finalità e le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili.
 - d) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta commerciale di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

- la direzione di massima irradiazione in gradi nord.
 - l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - il guadagno dell'antenna.
 - l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - la polarizzazione;
 - la frequenza utilizzata;
 - la potenza massima immessa in antenna.
3. Le richieste di implementazione degli impianti debbono risultare coerenti con i piani di sviluppo del territorio e comunque con le destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie delle aree e delle strutture.
 4. Il piano annuale viene sottoposto a verifica del Gruppo di Valutazione di cui all'art. 7, il quale si esprime sui piani annuali di localizzazione entro 90 giorni dal loro ricevimento con parere obbligatorio ma non vincolante.
 5. Il Gruppo di Valutazione può richiedere, una sola volta, integrazioni alla documentazione presentata e/o chiarimenti. Tale richiesta interrompe i termini del procedimento di valutazione.
 6. I piani annuali di localizzazione vengono resi noti mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per almeno 30 giorni consecutivi. Il Comune, inoltre, provvede a rendere edotta la popolazione mediante i mezzi di informazione locale.
 7. Nel caso in cui la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti dal Gruppo di Valutazione non vengano prodotti nel termine di 60 giorni dalla richiesta, il piano verrà archiviato.
 8. Il Gruppo di Valutazione ha il compito di verificare:
 - a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrare ed implementare ovvero la loro creazione ai fini della copertura del servizio;
 - b) il rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 8.
 9. I risultati della verifica devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale e sottoscritti dal Comune e dai richiedenti ai fini degli impegni presi.
 10. I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Amministrazione Comunale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure di cui all'art. 9, comma 2.
 11. Per quanto concerne le singole aree approvate nei programmi annuali, queste si intendono decadute qualora non si proceda alla richiesta di autorizzazione alla installazione degli impianti entro il 30 Settembre dell'anno successivo alla presentazione del programma stesso.

Art. 7

Gruppo di Valutazione

Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi e la corretta valutazione delle problematiche inerenti la materia, ivi compresa la valutazione su possibili impatti sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale, viene istituito il Gruppo di Valutazione per gli impianti per la telefonia mobile.

2. Il Gruppo di Valutazione è così composto:
 - a) Dal Sindaco e da due Consiglieri di cui almeno uno di rappresentanza della minoranza;
 - b) Dall'Assessore all'Ambiente e dall'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia privata;
 - c) Dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del settore Urbanistica ed Edilizia privata o da un suo delegato;
 - d) Dal Responsabile Comunale della Protezione Civile;
 - e) Da un funzionario a rappresentanza dell'ARPACAL;
 - f) Da un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste regolarmente costituite, designato dal Consiglio Comunale su indicazione delle associazioni medesime;
 - g) Un rappresentante dei Comitati cittadini attivi sulla materia ufficialmente costituiti designato dal Consiglio Comunale su indicazione dei comitati medesimi.
3. La nomina e la partecipazione al Gruppo di Valutazione sono svolte a titolo gratuito.
4. I componenti del Gruppo di Valutazione, nominati dal Consiglio Comunale, restano in carica per tutta la durata della legislatura.
5. Il Gruppo di Valutazione è presieduto dal Sindaco che provvede, altresì, alla sua convocazione.
6. Le deliberazioni del Gruppo di Valutazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Di ogni seduta del Gruppo di Valutazione viene redatto un apposito verbale scritto. Il Gruppo di Valutazione ha il compito di:
esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante sui piani annuali di localizzazione di cui all'art. 6, presentati dai gestori entro il 31 Gennaio di ogni anno;
1) verificare il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o l'eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;

- c) esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante nelle procedure autorizzative di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento.
9. Nell'espletamento delle proprie attività e nel caso di motivata complessità della procedura valutativa, il Gruppo di Valutazione può deliberare la nomina di un esperto di comprovata professionalità in tema di pianificazione di impianti di telefonia mobile.
10. L'incarico è affidato dall'Ente secondo le procedure previste e con spese a carico del richiedente.

Art. 8

Criteri per la localizzazione degli impianti. Aree sensibili

1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale, nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, l'Amministrazione comunale predispose un Piano di Localizzazione di riferimento per le installazioni di telefonia mobile, individuando le aree ove privilegiare l'installazione di impianti per la telefonia mobile di più Gestori presso un unico sito e/o struttura, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente, e le proprietà pubbliche (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc.) ove privilegiare l'installazione di impianti delle stazioni radio base e/o di dislocazione presso proprietà pubbliche, regolamentando tale localizzazione tenendo conto dei limiti di c.e.m. generati.
2. La scelta di concentrare impianti presso un unico sito e/o struttura, valutata in considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell'esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di c.e.m..
3. Gli impianti per le telefonia cellulare devono, in via prioritaria, essere collocati su aree o immobili di proprietà comunale ed aventi destinazione non residenziale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su immobili o aree a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati sulla base delle indicazioni di cui al successivo comma 5.
4. L'installazione di apparati di telecomunicazione sugli immobili di proprietà pubblica è regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d'affitto da valutare in sede di progetto.
5. Gli impianti, ove non collocabili su aree pubbliche, devono essere, preferibilmente, localizzati in aree industriali, agricole, boschive, ecc. con i seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro localizzazione:

- a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.);
 - c) Infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotonde, ecc.);
 - d) Aree di rispetto cimiteriale;
 - e) Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi.
6. L'eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, previa acquisizione del nulla - osta del Gruppo di Valutazione.
7. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai c.e.m. della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
8. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti ed al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (*shelter*) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
9. Il Comune privilegia soluzioni progettuali che, in accordo con i gestori, potranno essere adottate per minimizzare l'impatto visivo di detti impianti.
10. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nelle Aree sensibili.
11. Per Aree sensibili si intendono tutti quei siti pubblici e/o di interesse pubblico e loro pertinenze esterne adibiti stabilmente alla permanenza di persone. In particolare:
- a) asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado (distanza minima installazioni 300 metri);
 - b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza (distanza minima installazioni 300 metri);
 - c) Strutture sanitarie pubbliche (distanza minima installazioni 300 metri);
 - d) Parchi giochi (distanza minima installazioni 200 metri);
 - e) Altri immobili o aree di particolare tutela ed attenzione (distanza minima installazioni da stabilire in funzione del singolo caso).

12. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Art. 9

Catasto Comunale degli impianti

1. Il Comune di Villa San Giovanni istituisce, con il presente Regolamento, il Catasto Comunale degli impianti per telecomunicazioni presenti sul territorio comunale.
2. Ai fini della formazione del Catasto Comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione degli stessi. In particolare gestori degli impianti sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale, entro e non oltre i termini di cui sopra, apposita dichiarazione documentale, contenente per ogni singolo impianto, la scheda tecnica dell'impianto, con particolare descrizione e/o specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche del lobo di irradiazione delle frequenza/e erogata/e, il tipo antenna ed i valori della potenza di trasmissione, la localizzazione cartografica degli stessi impianti, le documentazioni relative al rilascio delle autorizzazioni, pareri dell'ARPACAL e dell'ASP, copia dei controlli periodici effettuati, in particolare sulle misure di potenza e frequenza, e i rilievi e/o misure periodiche di inquinamento elettromagnetico, specificando marca, tipo e matricola dello strumento, ed allegando i relativi certificati di revisione periodica dello strumento/i usato.
3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda identificativa che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche.
4. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio dell'Autorizzazione, ivi compresi i pareri dell'ASP e dell'ARPACAL.
5. L'Ufficio tecnico comunale cura il Catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale.

Detta mappa deve essere costantemente aggiornata e resa disponibile sul sito internet del Comune e comunque consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

6. I dati raccolti verranno trasmessi annualmente alla Regione Calabria ed all'ARPACAI.

Art. 10

Procedure autorizzative

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica alle caratteristiche di emissione degli stessi sono subordinati ad apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.
2. L'istanza si presenta, completa in tutti i suoi elementi e documentazione di cui all'art.12 del presente Regolamento e dei pareri di cui al successivo comma 7, lett. a) e b) del presente articolo, deve essere presentata dal soggetto gestore allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Villa San Giovanni. Al momento della ricezione dell'istanza, l'ente rende noto il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza si considera accolta qualora, entro 90 giorni dalla ricezione della stessa, completa in tutti i suoi elementi e documentazione, non sia stato comunicato provvedimento di diniego.
4. Tale termine decorre dalla data effettiva di acquisizione della documentazione richiesta.
5. Il termine di conclusione del procedimento viene interrotto nell'ipotesi di cui all'art. 87, comma 5, D.Lgs 259/2003 e riprende il suo decorso dalla presentazione delle integrazioni documentali e chiarimenti, eventualmente, richiesti dal Responsabile del Procedimento.
6. Tale autorizzazione costituisce titolo unico per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti ed è subordinata al permesso a costruire ed al previo parere rilasciato dal Gruppo di Valutazione di cui all'art. 7, comma 8, lett. c).
7. L'istanza trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento, anche dai seguenti pareri:
 - a) ARPACAI, corredato dallo studio previsionale, con un raggio di 300 metri dalla struttura base, dei livelli acustici di esposizione ai vicini come generati dalla nuova installazione o variazione di frequenza, con l'indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti di frequenza. Nel caso di impianti rumorosi, l'ARPACAI dovrà, altresì, valutare l'impatto acustico generato dalla struttura.

- b) ASP per i profili di propria competenza.
8. Ai fini dell'autorizzazione, entro 30 giorni dalla trasmissione da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione, completa di tutta la documentazione di cui all'art. 12 e dei pareri di cui al comma 7 lett. a) e b) del presente articolo, il Sindaco è tenuto a convocare il Gruppo di Valutazione per l'esame dell'istanza medesima.
9. Qualora l'istanza presentata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive non sia corredata dei pareri di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, il Gruppo di Valutazione restituirà l'istanza allo SUAP per il completamento dell'istruttoria.
10. I termini di conclusione del procedimento inizieranno a decorrere nuovamente dalla successiva trasmissione da parte dello SUAP dell'istanza completa in tutti i suoi elementi.
11. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive deve essere trasmessa, a cura del richiedente, al Comune di Villa San Giovanni e deve contenere, anche in maniera succinta, tutti i dati relativi all'impianto cui si riferisce; essa deve, inoltre, consentire una facile individuazione del sito presso cui verranno effettuati i lavori. Copia della stessa, a cura dell'Ufficio Tecnico, dovrà essere esposta all'Albo Pretorio dell'ente per almeno 30 giorni consecutivi, trascorsi i quali si potrà procedere con i lavori assentiti.
12. Si intendono decadute le installazioni non realizzate nel termine di 12 mesi dalla recezione del provvedimento autorizzativo.
13. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti, che non comportino alterazioni alla potenza, consistenza e forma degli stessi, gli interventi di sostituzione di parti di strutture portanti (tralicci, pali etc.) e di componenti tecnologiche o di adeguamento, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni di quelli preesistenti, nonché gli interventi di rimozione degli impianti esistenti e di bonifica dei siti in cui ricadono sono soggetti a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 87 D.Lgs 259/2003 a condizione che l'impianto sia collocato nei siti idonei previsti nel Piano di Localizzazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 11

Modalità per l'installazione dei singoli impianti

1. Sono previste dal presente Regolamento due differenti tipologie di installazione di impianti per telefonia cellulare: impianti posizionati su pali (o tralicci) oppure sulle sommità degli edifici.

2. Posizionamento su pali (o tralicci)

- a) Al fine del rilascio degli atti autorizzativi le società interessate devono seguire le procedure di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
- b) Le imprese sono invitate a creare congiuntamente la rete cellulare su pali considerando in via preferenziale, per l'installazione, i siti messi a disposizione dal Comune di Villa San Giovanni.
- c) Al fine di minimizzare l'impatto visivo del complesso, ove motivazioni tecniche ben precise non siano di impedimento, è necessario che più gestori condividano i pannelli o le antenne installate su uno stesso palo, compatibilmente con le diverse esigenze tecniche derivanti dalla banda di frequenza utilizzata e dal protocollo di codifica. Sono altresì incoraggiate iniziative progettuali degli impianti tecnologici in questione, per rendere più armonico il loro inserimento nel contesto urbano.
- d) Le antenne trasmettenti costituite da pannelli radianti ad elevata direzionalità, aventi cioè elevato rapporto di trasmissione avanti/retro, nonché le antenne paraboliche ad altissima direzionalità per ponti radio dovranno essere concentrate il più vicino possibile all'asse maggiore del palo di sostegno al fine di un minor impatto visivo.
- e) Le antenne trasmettenti di gestori diversi, che per motivi tecnici non possono condividere i pannelli installati sul medesimo palo, ma che condividono il medesimo palo, potranno essere installate a quote differenti, anche in relazione alle diverse tipologie di impianto.
- f) Gli apparati elettronici e ausiliari che devono essere collegati con le antenne riceventi e quelle trasmettenti potranno essere alloggiati in apposite cabine prefabbricate posizionate nei pressi dei pali, ovvero all'interno di locali vicini di proprietà del Comune o di proprietà privata. Tali impianti dovranno produrre complessivamente inquinamenti di tipo acustico, termico e vibrazioni minimi.

3. Posizionamento su edifici

- a) Per le installazioni su edifici i concessionari devono le società interessate devono seguire le procedure di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
- b) Laddove siano disponibili beni immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale, le imprese le devono considerare in via prioritaria per l'installazione di antenne per telefonia cellulare.
- c) Anche per la tipologia di installazioni di antenne su edifici sono incoraggiate iniziative di condivisione dei pannelli emittenti e/o dei relativi supporti, compatibilmente con le esigenze derivanti dalle differenti bande di frequenza impiegate.

- d) Il principio generale a cui attenersi nella scelta degli edifici, è quello di evitare, per quanto è possibile, di installare antenne su edifici adibiti a civile abitazione, dando la preferenza a edifici adibiti ad uso ufficio, in quanto in essi non sono previste permanenze delle persone per lunghi periodi consecutivi, né generalmente sono previste persone malate o minori ed è più facile eventualmente limitare l'uso del lastrico solare o terrazzo. Per lo stesso ultimo motivo, sono da preferire edifici con lastrico solare non praticabile.
- e) Per quanto riguarda la forma, sono raccomandate iniziative progettuali per minimizzare l'impatto visivo degli impianti tecnologici di antenna e rendere il loro inserimento armonico con il contesto urbano e l'estetica dello stabile.
- f) Al fine di minimizzare comunque l'esposizione delle persone che frequentano il piano sottostante il lastrico solare, e di quelle persone che devono frequentare il terrazzo, è preferibile l'utilizzo di pannelli trasmettenti ad elevato rapporto di irradiazione avanti/retro con incorporato riflettore metallico posteriore.

4. Stazioni radio base trasportabili

- a) Le stazioni radio base trasportabili nel momento in cui operano in una determinata postazione sono considerate a tutti gli effetti stazioni fisse e per esse, pertanto, valgono le procedure autorizzative del presente Regolamento.
- b) Per motivate esigenze tecniche di natura transitoria o per soddisfare picchi di domanda dell'utenza ed in condizioni ed eventi del tutto particolari, è consentita la messa in opera, previa autorizzazione, ed il funzionamento di stazioni di questo tipo, sia sulle proprietà del Comune che su terreni di privati, per una durata di tempo non superiore a giorni 90.
- c) Delle installazioni di dette stazioni mobili deve essere data comunicazione al Comune 30 giorni prima del loro posizionamento e tale comunicazione deve essere corredata dal parere favorevole dell'ARPCAL per la parte di propria competenza.

5. Opere provvisorie di cantiere

- a) Tutte le aree interessate da interventi provvisori di cantiere dovranno essere ripristinate nella condizione preesistente.

6. Installazione su aree libere

- a) L'installazione degli impianti fissi su aree libere, pubbliche o private, e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno soggette ad autorizzazione in conformità al disposto dell'art. 10 del presente Regolamento.
- b) Tali installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, delle aree verdi, dei monumenti e delle zone archeologiche e con le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti in materia.

c) In particolare, dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai eventuali effetti prospettici paesistici ed architettonici.

d) Se tecnicamente realizzabili, sono preferibili installazioni di impianti che utilizzino pali e tralicci esistenti.

7. Installazioni su edifici privati in condominio

a) Qualora il posizionamento degli impianti e degli apparati tecnici a loro servizio comporti l'utilizzazione di parti comuni dell'edificio, ovvero di volumi o aree adibiti a servizi di uso comune (terrazze, stenditoi, lavatoi, lastrici solari, ecc.), oltre ai titoli autorizzativi previsti dal presente Regolamento, si dovranno rispettare le norme di cui al *Titolo VII Capo II del Codice Civile*.

Art. 12

Documentazione tecnica necessaria al fine del rilascio del titolo autorizzativo

1. Ai fini dell'istruzione della pratica, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento, l'istanza dovrà essere presentata allo SUAP, ed oltre ad fornita dei pareri di cui all'art. 10, comma, 7 lett. a) e b), essa dovrà essere corredata con la seguente documentazione, pena inammissibilità della stessa:

- a) Copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
- b) Dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista;
- c) Dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice, unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori;
- d) Estratto dello strumento urbanistico generale vigente, relativo all'area interessata, nonché, ove l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo;
- e) Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- f) Dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato ed a mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (*down tilt*) elettriche e o meccaniche dei sistemi radianti;
- g) Dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri di

localizzazione e di minimizzazione dell'esposizione ai Campi Elettromagnetici previsti dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento;

h) Dichiarazione da parte del richiedente o del gestore o del proprietario dell'impianto, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna ad adeguare gli impianti ai miglioramenti tecnologici e scientifici in relazione alla tutela della salute umana, sia su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sia di propria iniziativa, pena la revoca della stessa autorizzazione;

i) Progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente:

l. Relazione tecnica con particolare riferimento ai seguenti punti:

- indirizzo ed ubicazione dell'impianto;
- tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare;
- tipologia di utilizzo dell'impianto;
- caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
- costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
- caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (*tilt* elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante, riportando per ogni grado l'attenuazione dell'irradiazione, altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna;
- massima potenza ammessa in antenna;
- massima potenza irradiata;
- canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;
- precisazione di quali e quanti altri impianti per telefonia mobile sono installati nella zona oggetto di intervento, fino ad una distanza di 500 m. dall'impianto oggetto di richiesta;
- misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m. dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico;
- valutazione tecnica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi dove è stata effettuata la misura di fondo tenendo

- conto della massima potenza irradiabile. Il *software* impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello a cui è basato il *software* deve essere idoneo ed appropriato ed il *software* stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma *EN 271.10* e successi e varianti e/o modifiche.
- II. Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico.
- III. Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche planimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.

Art. 13

Attestazione di conformità e comunicazione di entrata in esercizio

1. Entro e non oltre 5 giorni dalla data di installazione dell'impianto, il direttore dei lavori deve presentare all'Ufficio comunale competente una dichiarazione di fine lavori, firmata e autenticata ai sensi del *D.P.R. 445/2000*, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato.
3. Entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori di cui primo comma l'impianto potrà essere attivato.
4. Entro 15 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso tanto all'Ufficio comunale competente alla gestione del Catasto Comunale degli impianti, quanto all'ARPA CAI, per le verifiche di competenza.

Art. 14

Modifiche agli impianti

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'ARPACAL e del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale in base alle rispettive competenze, oltreché mediante le proprie strutture tecniche e con l'eventuale supporto di tecnici esterni.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici effettuati dall'ARPACAL su richiesta del Comune. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di c.e.m. emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di monitoraggio appositamente predisposta dal Comune. I controlli delle suddette centraline potranno essere gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale o da un ente terzo pubblico e/o privato di certificazione, al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.
4. A tal fine ciascun gestore dovrà versare alla Amministrazione Comunale entro il 30 gennaio di ciascun anno, quale contributo alla attività di controllo sui livelli di campo elettromagnetico, una somma annuale pari € 500,00 ciascuna installazione S.R.B. sul territorio comunale.
5. Il Comune renderà disponibili sul proprio sito internet dati delle misure e l'accesso a tutti i cittadini, su semplice richiesta.
6. Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Art. 16

Sanzioni

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza da parte del Responsabile del settore preposto per il ripristino delle condizioni prescritte entro il termine massimo di 30 giorni.
2. Scaduto inutilmente tale termine, richiamando anche le competenze in materia

- di igiene e sanità pubblica (*art. 54 del D.Lgs 267/2000*), il Responsabile del settore preposto emetterà ordinanza di disattivazione dell'impianto.
3. Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti.
 4. Sono fatte salve le sanzioni previste dal *capo II del titolo II del D.P.R. 2380/2001* e successive modifiche e/o integrazioni.
 5. In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo viene ordinata la disattivazione del medesimo.
 6. In caso d'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da quattro a sei mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione viene revocata.
 7. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla *Legge 36/2001* e dai relativi decreti di attuazione.

Art. 19

Partecipazione ed informazione

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi vigenti, la partecipazione alla procedura e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

Art. 20

Entrata in vigore e Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Tutte le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento verranno istruite secondo le norme dello stesso.
3. Il presente Regolamento trova applicazione, altresì, in riferimento a tutte le istanze ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore dello stesso.